

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'ALBO
DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA
ECONOMICA**

(approvato con Delibera di C.C. n. 49 del 25/03/2011)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'ALBO DEI
BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA**

Indice

Art. 1 – Istituzione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 - Disciplina

Art. 4 – Entrata in vigore – Abrogazioni

Art. 1 – Istituzione dell’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, “REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ALBI DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA, A NORMA DELL’ART. 20, COMMA 8, DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59”, è istituito l’ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA, ovvero dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati, in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio del Comune di Montesilvano.

Art.2 - Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento, si intende:
 - a) per "concessione di sovvenzioni", il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato a fondo perduto, di iniziative finalizzate alla realizzazione di opere;
 - b) per "concessione di contributi", la corresponsione di somme a fondo perduto per la realizzazione di attività e/o iniziative;
 - c) per "concessione di sussidi e ausili finanziari", la erogazione di adeguati interventi di carattere economico in via eccezionale, come interventi di sussidiarietà tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino.

In particolare si intende:

- c1) per "sussidio", un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di svantaggio o di indigenza della famiglia o delle persone;
- c2) per "ausilio finanziario", un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovute a cause straordinarie e momentanee;

d) per "attribuzione di vantaggi economici", la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio senza corrispettivo. Tali provvidenze possono configurarsi anche nella riduzione del corrispettivo per l'uso di beni immobili o servizi, ma solo nel caso in cui l'utilizzatore sia un soggetto pubblico o privato che persegua statutariamente finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" e i "patrocini" senza concessioni in denaro.

Art. 3 – Disciplina

1. In sede di prima istituzione dell'ALBO di cui al presente Regolamento saranno inseriti nello stesso i soggetti, comprese le persone fisiche, ai quali sono stati erogati contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio del Comune di Montesilvano relativamente all'esercizio finanziario dell'anno 2010.
2. L'ALBO dovrà essere aggiornato di anno in anno.
3. Ai fini dell'aggiornamento dell'ALBO, entro il mese di Febbraio di ciascun anno, i responsabili dei Servizi del Comune e i responsabili individuati all'interno di ciascuno di essi devono trasmettere al responsabile del servizio nel quale è incardinato l'ufficio segreteria, o a diverso responsabile che venisse individuato nell'ambito del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, l'elenco dei soggetti che hanno eventualmente conseguito i benefici nell'esercizio finanziario precedente, riportando tutti gli elementi previsti al comma 6.
4. Al responsabile al quale sono trasmessi, ai sensi del comma 3, gli elenchi compete l'approvazione, con determinazione, dell'aggiornamento dell'ALBO entro il successivo mese di Marzo.
5. L'ALBO, e i relativi aggiornamenti, saranno gratuitamente consultabili da tutti i cittadini presso l'Albo Pretorio. L'ALBO e i suoi aggiornamenti saranno, altresì, pubblicati sul sito web del Comune. In merito alla possibilità di consultazione dell'ALBO dovrà essere effettuata dall'Amministrazione adeguata e periodica pubblicità.

6. Nell' ALBO saranno inseriti i seguenti dati:

- Relativamente alle persone fisiche beneficiarie:
 - a. Nome e Cognome;
 - b. Data di nascita;
 - c. Importo o valore della provvidenza economica;
 - d. Causa della attribuzione della provvidenza economica.
- Relativamente ai soggetti beneficiari diversi dalle persone fisiche (persone giuridiche, associazioni, etc):
 - a. Denominazione sociale e Comune di sede;
 - b. Numero di iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o, in assenza di tale iscrizione, la partita IVA o in sua assenza il codice fiscale;
 - c. Importo o valore della provvidenza economica;
 - d. Causa della attribuzione della provvidenza economica.

Art. 4 – Entrata in vigore - Abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Dalla stessa data è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente Regolamento.
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento il termine del quale all'articolo 3 – comma 3 - è differito al 30 Aprile, mentre il termine del quale all'articolo 3 – comma 4 – è differito al 31 Maggio.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 17 Consiglieri presenti e votanti e di seguito riportati: CORDOMA, CATONE, BIFERI, BRATTI, CILLI, CIPOLLETTI, DE MARTINIS, DI CENSO, DI NICOLA, DI PASQUALE, DIRODI, DI STEFANO, FALCO, ODOARDI, ORSINI, PARLIONE e TOCCO, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.